



---

Prot. n. 0752/2005/AM

Milano, 14.04.2005

Oggetto: No a una nuova amnistia

La recente scomparsa di Papa Giovanni Paolo II ha riportato alla ribalta delle cronache la discussione sulla concessione o meno di un atto di clemenza nei confronti dei detenuti del nostro Paese; il nostro Movimento non vuole in alcun modo sminuire la grandezza e l'importanza del Pontefice e del Suo operato (del quale peraltro ha condiviso battaglie politiche come ad esempio l'inserimento dei fondamenti cristiani all'interno della Costituzione Europea, strumentalmente ignorati da altre parti politiche che oggi promuovono provvedimenti svuotacarceri), ma nemmeno intende transigere su principi che ritiene di fondamentale importanza per la vita e la sicurezza dei cittadini.

La Lega Nord, come con coerenza ha sempre fatto, è contraria anche oggi a qualunque forma di indulgenza nei confronti della popolazione carceraria; si tratta di una decisione estremamente chiara: nessun atto di clemenza, né indulto, né grazia, né indultino.

Il principio della certezza della pena è un punto sul quale il nostro Movimento non intende in alcun modo rinunciare: esulare da questo fondamento che caratterizza peraltro qualunque Stato democratico e di diritto significherebbe non ascoltare il coro degli onesti cittadini che hanno subito la criminalità che si alza dal nostro Paese ed ignorare la crescita vertiginosa dei fenomeni delinquenziali. E nemmeno deve essere trascurato l'impegno finalizzato al miglioramento degli istituti di reclusione e delle strutture carcerarie, sia in qualità che in quantità, portato avanti dal Ministro di Grazia e Giustizia Roberto Castelli; un'attuazione di atti di clemenza oggi rappresenterebbe la resa alla criminalità di uno Stato impotente, un attentato alla Giustizia, un atto contro le vittime della delinquenza e soprattutto un duro colpo al già in crisi principio di certezza della pena.

Non si deve dimenticare inoltre si pone il problema dell'urgenza di numerosi ed importanti provvedimenti che il Carroccio sta portando avanti in sede parlamentare e che subirebbero un ritardo, rallentando le importantissime riforme da tempo ormai in itinere.

Vediamo ora di capire e spiegare le diversità esistenti tra le tipologie degli atti di clemenza contemplati dal Codice Penale vigente. Sia indulto che amnistia sono atti di clemenza generale, la competenza a concedere gli atti in questione è in mano al Parlamento (in base all'articolo 79 della

Costituzione) e necessita della maggioranza dei due terzi di ogni Camera in ogni suo articolo e nella votazione finale di seguito ne vengono prese in considerazione le caratteristiche salienti.

L'indulto è regolato dall'articolo 174 del Codice Penale: non estingue il reato, ma esclusivamente la pena principale che è in tutto o in parte condonata.

Normalmente questo istituto non estingue le pene accessorie, a meno che il decreto che lo istituisce non disponga diversamente. Comporta invece la non eseguibilità delle misure di sicurezza, eccetto casi particolari.

L'amnistia, regolata dall'articolo 151 del Codice Penale, estingue il reato, a differenza dell'indulto che si limita ad intervenire sulla pena.

Può essere propria se interviene per i reati per cui non sia ancora intervenuta la condanna, ed estingue il reato; può essere impropria se avviene dopo la sentenza irrevocabile di condanna, estingue le pene principali ed accessorie, ma non gli altri effetti penali della condanna.

Istituto a parte è la grazia, atto di clemenza di esclusiva prerogativa del Presidente della Repubblica, che non richiede alcuna delega. E' un provvedimento essenzialmente individuale, che va a beneficio di una persona determinata.

Presuppone una sentenza irrevocabile di condanna e normalmente opera solo sulla pena principale, estinguendola in tutto o in parte oppure commutandola in una pena di specie diversa. Può estinguere anche le pene accessorie o gli altri effetti penali della condanna solo se espressamente previsto dal decreto di grazia.

La domanda di grazia al Presidente della Repubblica è sottoscritta dal condannato o, se questi è detenuto o internato, può essere presentata al magistrato di sorveglianza.

Il Pubblico Ministero dovrà raccogliere il materiale sulla condotta del condannato e inviarlo alla direzione Affari penali del Ministero di Giustizia che formerà un fascicolo destinato al Quirinale.

Tale fascicolo tornerà al Ministro per la controfirma.

La grazia, al contrario dell'amnistia, non cancella il reato.

L'indultino invece non corrisponde ad una figura codificata dalla normativa vigente, è un diminutivo di indulto, e corrisponde ad un atto di clemenza che estingue solo parte della pena.

Dott. Alessandro Marelli  
Segr. Pol. Fed. Lega Nord  
Settore Giustizia